



➤ spese, commissioni e interessi passivi (convenzionali) addebitati illegittimamente sul conto corrente c/c n. 7445 in conseguenza dell'addebito dei sopra contestati differenziali o, in alternativa, rettifica del saldo del detto conto corrente per riaccredito in conto, con pari data di valuta e importo, degli interessi debitori, commissioni e spese via via addebitati sul conto medesimo e conteggiati sull'illegittimo addebito dei differenziali negativi;

➤ il tutto oltre alla differenza tra il tasso del rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c. (in quanto le somme pagate per il derivato sarebbero state, almeno, investite in titoli di Stato, per garantirle un rendimento superiore al tasso di inflazione) o rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, dal giorno in cui dette perdite si sono verificate (data dei singoli addebiti in conto corrente) ed attualizzate alla data della presente domanda giudiziaria,

➤ **interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c.** (come novellato dal D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. con L. 10.11.2014 n. 162) dalla data della presente domanda giudiziale (31.10.2017 data di notificazione dell'atto di citazione);

**in via ulteriormente concorrente**, accertare e dichiarare la **responsabilità extracontrattuale e precontrattuale** della convenuta per i fatti e i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, **condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.**, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla Società [REDACTED], da quantificarsi come sopra indicato in via principale;

**in ogni caso**, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. a restituire le somme corrisposte e/o pagare e/o risarcire tutti i danni patiti e patienti dalla Società [REDACTED], da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto:

di quanto pagato per commissioni o costi occulti per avere sottoscritto inconsapevolmente delle operazioni con valore negativo, da quantificarsi con il valore negativo della medesima operazione in derivati al momento della sua stipulazione (**Euro 2.046,00** - come risulta dal **doc. 6**);

del danno per non avere usufruito di occasioni alternative di investimento che avrebbero potuto portare a risultati positivi, compreso il maggior danno subito dalla società attrice ai sensi dell'art. 1224 c.c. e/o danni ulteriori per eventuali ipotesi residuali di cui all'art. 2043 c.c., compreso il danno non patrimoniale da inadempimento;

dei danni per errata segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, dove sono stati segnalati da B.N.L. s.p.a. l'illegittimo "*Derivato finanziario*" e, in conseguenza degli addebiti di differenziali non dovuti, un maggior utilizzo di "*Crediti per Cassa*" (**doc. 12**);

**in punto spese**, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. e ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 28/2010, condannare Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

all'integrale rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali e gli oneri fiscali;

all'integrale rifusione delle spese per la consulenza tecnica di parte (pari a Euro 793,00, come da fattura allegata alla Nota spese);

all'integrale rifusione delle spese sostenute da parte attrice per l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria ex D.lgs 28/2010 (di cui Euro 48,80 per anticipazioni ed Euro 960 per compensi oltre accessori, come da Nota spese e relativi allegati);

**in via istruttoria**, senza inversione dell'onere alla prova, ammettersi le istante istruttorie richieste nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 8.06.2018.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Viola Nobili



Sentenza n. 5354/2019 pubbl. il 05/06/2019

RG n. 54567/2017

Repert. n. 4391/2019 del 05/06/2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **54567/2017** promossa da:

████████████████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliato in VIA ALBERTOLLI, 9  
22100 COMO presso lo studio dell'Avv. FABIANI FRANCO che assiste la parte per delega in calce/ a  
margine

PARTE ATTRICE

contro:

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** (C.F. 09339391006),  
PARTE CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**art. 132 cpc e ex art. 16 bis comma 9 octies dl 18.10.2012 n. 179 conv. con l. 17.12.2012 n. 221**

In accoglimento della domanda principale attorea, deve dichiararsi la nullità del "*Contratto di Interest Rate Swap I.R.S. 1593309 10/07/2007 – 10/07/2022*" (doc. 3) per violazione della forma scritta richiesta dall'art. 23 TUF (*1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto*).

La società attrice ha depositato la denuncia di smarrimento del "*Contratto avente riferimento operazione in finanza derivata, conclusa con ██████████ concernente operazione ... IRS (Interest Rate Swap) rif- Irs 1593309*" proposta dal direttore di filiale di Porta Ticinese della BNL in data 6.5.2016 (doc. 10).

La BNL è stata correttamente convenuta tramite pec, ai sensi della l. 53/1994 e non si è costituita. Verificato che la email certificata utilizzata per la notifica appartiene al destinatario come si evince dalla visura camerale e quindi dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio (3 bis della L. 53/94 - all'art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall'art. 45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014 - dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ne è stata dichiarata la contumacia.



Trattandosi di una nullità di protezione assoluta ed insanabile, deve accogliersi anche la domanda di restituzioni degli addebiti *medio tempore* intercorsi.

Risulta documentalmente provato che da detta operazione in strumenti derivati Interest Rate Swap, infatti, salvo due differenziali positivi (Euro 5,73 con scadenza 10 ottobre 2008 e Euro 212,07 con scadenza 12 gennaio 2009), provocava l'addebito sui conti correnti n. 14943 e 7445 dei differenziali negativi pari a Euro 50.193,56, al netto dei differenziali positivi (doc. 5, 14 e 15, 22, 23, 24, 25), che vanno restituiti (art. 2033 c.c.) oltre interessi moratori, come da domanda, ex art. 1284 comma 2 c.c. fino al 31.10.2017 e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 31.10.2017 al soddisfo.

Vista la sopravvenuta natura indebita delle poste addebitate (art. 2033 c.c.), deve condannarsi la convenuta -come da domanda attorea- a rettificare il saldo di n. 4305007445 degli effetti economici degli indebiti addebiti.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 con esclusione della fase decisoria meramente orale, tenuto conto del valore della domanda.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda e dichiara la nullità del Contratto di Interest Rate Swap I.R.S. 1593309 10/07/2007 – 10/07/2022;
- 2) Condanna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a restituire a [REDACTED] la somma di 50.193,56 euro, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma 2 c.c. fino al 31.10.2017 e ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 31.10.2017 al soddisfo.
- 3) Condanna altresì BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a rettificare il saldo di conto corrente n. 4305007445 degli effetti economici degli indebiti addebiti;
- 4) Condanna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a rimborsare alla [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 850 per spese, € 5770 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 5 giugno 2019

Il Giudice  
dott.ssa Viola Nobili

